Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. **1021.**

Autorizzazione alla fondazione Opera Bonomelli pro orfani ed operai, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione Opera Bonomelli pro orfani ed operai, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società « Collegio S. Carlo S.p.a. », in Milano, consistente in un immobile sito in Cesenatico (Forlì), via dei Mille, 81, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 1455, foglio n. 15, mappale n. 24, categoria *B*/1, classe 2, del valore di L. 50.000.000, destinato ad uso diretto dell'ente per gli scopi previsti nel suo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **510.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione provinciale allevatori di Catanzaro.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n. **511**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di S. Maria Maddalena, in Briga Novarese.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 15 settembre 1972, integrato con due dichiarazioni 4 giugno 1973 e 8 settembre 1975, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma di S. Maria Maddalena, in frazione Baraggia del comune di Briga Novarese (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 81

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 30 aprile 1976, n. 386)

Nella legge 30 aprile 1976, n. 386, riguardante norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 dell'8 giugno 1976, all'art. 17, primo comma, dove è scritto: «. . . e quanto a L. *34.200.000* a carico . . .», leggasi: «. . . e quanto a L. *34.200.000.000* a carico . . .».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, recante l'ultima variazione del limite minimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visto l'art. 1 della suddetta legge 15 marzo 1973, n. 44, recante le ultime variazioni del limite massimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 aprile 1975, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure della retribuzione per i dirigenti di aziende industriali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Valutate le risultanze annuali della gestione ed il fabbisogno finanziario dell'Istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue:

1) il limite minimo è elevato a lire 8.905.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1975;

2) il limite massimo è elevato a L. 16.445.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1973 ed a L. 17.641.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1976

LEONE

TOROS — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1976
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 313

(8800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1976.

Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 91 e 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il proprio decreto del 24 novembre 1964, con cui venivano determinate le tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche;

Considerata l'opportunità di rivedere dette tariffe;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

Decreta:

Articolo unico

1. — Le tariffe per determinare l'equo compenso dovuto al fotografo per le riproduzioni di fotografie in antologie ad uso scolastico sono fissate come segue:

per le fotografie in bianco e nero di opere d'arte figurativa: L. 400 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie a colori di opere dell'arte figurativa: L. 1500 per ogni fotografia riprodotta;

per le fotografie di soggetto diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti: L. 800 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie tratte dalla stessa opera;

per le fotografie, pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse: L. 800 per fotografia, fino ad un massimo di 6 fotografie per ciascun servizio.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari a decorrere da quello di pubblicazione, che dovrà essere indicato nell'antologia.

2. — La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte dalla legge (nome del fotografo, data dell'anno di produzione della fotografia e nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata se risultano dalla fotografia riprodotta).

3. — L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione al fotografo o suo avente causa.

4. — L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica che l'importo del compenso è a disposizione del fotografo o suo avente causa. Tale notificazione avverrà contestualmente al deposito previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

p. *Il presidente*: SALIZZONI

(8401)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1976.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario per l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania;

Sentite le regioni Puglia e Lucania;

Decreta:

Il dott. Gerolamo Cappiello è nominato commissario straordinario per l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, con il compito di attendere agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Presidente: MORO

(8856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1976.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente Delta Padano, ente di sviluppo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario per l'Ente Delta Padano, ente di sviluppo;

Sentite le regioni Emilia-Romagna e Veneto;

Decreta:

Il comm. Rolando Tagliatti è nominato commissario straordinario per l'Ente Delta Padano, ente di sviluppo, con il compito di attendere agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Presidente: MORO

(8857)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1976.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario per l'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Sentite le regioni Toscana e Lazio;

Decreta:

Il dott. Aldo Tartaglini è nominato commissario straordinario per l'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, con il compito di attendere agli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Presidente: MORO

(8858)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in

Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, n. 782, che ne ha approvato lo statuto vigente;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1973, con il quale è stato rinnovato il collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Vista la lettera in data 5 novembre 1975, con la quale il dott. Calogero Piscitello ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del predetto collegio dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Tonino De Santis è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in sostituzione del dott. Calogero Piscitello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8583)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Autorizzazione al secondo istituto di igiene dell'Università di Padova ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui il secondo istituto d'igiene dell'Università di Padova chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato al fine di accertare l'idoneità del personale e delle attrezzature esistenti e destinate al servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo istituto d'igiene dell'Università di Padova, con sede in Verona, policlinico Borgo Roma, è autorizzato ad effettuare su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati dalla indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibite al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8591)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bari, approvato con decreto ministeriale 10 luglio 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con deliberazione 18 dicembre 1975, n. 467;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Verni dott. Francesco Paolo;
2) Lovecchio dott. Giuseppe;
3) Borelli ing. Enrico;
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Giodice cav. Mario;
7) Pignataro prof. Pasquale.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Ferrara cav. Giovanni;
3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8218)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovino nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Dal 15 settembre 1976 al 31 gennaio 1977 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1977 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione ed i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante antiaftoso.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinario provinciali e per il tramite degli uffici appositamente designati dalle regioni che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale o dall'autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale all'autorità sanitaria competente su modello conforme dell'allegato n. 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976.

Art. 6.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti e ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

La esecuzione dei trattamenti immunizzanti autorizzati ai sensi del precedente comma non è soggetta ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 7.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

I veterinari provinciali o le autorità sanitarie cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale possono, sempreché la situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica lo consenta:

a) esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dell'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo lo allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1977 per i bovini di allevamenti situati in zone montane.

Della applicazione delle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Per la concessione di ogni altra eventuale deroga ai tempi di vaccinazione previsti dalla presente ordinanza dovrà essere richiesta, da parte della competente autorità sanitaria, la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

MODELLO 1

Provincia di . . . . *Istituto produttore vaccino usato* . . . .

Comune di . . . . *Serie e numero* . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

Ordinanza ministeriale . . . .

Quindicina dal . . . . al . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno N.	Vitelli sopra l'anno N.	Manze N.	Vacche N.	Tori N.	Buoi N.	Bufali N.	Ovini e Caprini N.	Animali sotto età vaccinale		
										Bovini N.	Bufali N.	Ovini e Caprini N.

. . . ., li . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(8745)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 luglio 1976, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 11.391.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2676/M)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 luglio 1976, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 445.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2677/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di materiali da costruzione speciali presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di materiali da costruzione speciali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8637)

Vacanza della cattedra di patologia chirurgica veterinaria e podologia presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari è vacante la cattedra di patologia chirurgica veterinaria e podologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8643)

Vacanza della cattedra di geometria II presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di geometria II, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8642)

Vacanza delle cattedre di costruzioni di macchine (seconda cattedra), di architettura e composizione architettonica e di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) costruzioni di macchine (seconda cattedra);
2) architettura e composizione architettonica;
3) analisi matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8820)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di chimica fisica, alla cui copertura la focaltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8635)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8640)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura latina presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8636)

Vacanza delle cattedre di storia economica e di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia economica;
2) istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8638)

Vacanza delle cattedre di storia moderna (seconda cattedra) e di storia dell'arte moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia moderna (seconda cattedra);
2) storia dell'arte moderna,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8641)

Vacanza delle cattedre di dialettologia italiana, di glottologia (seconda cattedra) e di pedagogia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) dialettologia italiana;
2) glottologia (seconda cattedra);
3) pedagogia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 23 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,80	835,80	835,48	835,80	835,80	835,75	836 —	835,80	835,80	835,80
Dollaro canadese	857,90	857,90	856,50	857,90	857,85	857,88	858 —	857,90	857,90	857,90
Franco svizzero	332,80	332,80	332,50	332,80	333,45	332,78	332,80	332,80	332,80	332,80
Corona danese	135,25	135,25	135,30	135,25	135,20	135,20	135,20	135,25	135,25	135,25
Corona norvegese	149,23	149,23	149,70	149,23	149,20	149,20	149,25	149,23	149,23	149,25
Corona svedese	186,46	186,46	186,50	186,46	186,50	186,45	186,45	186,46	186,46	186,45
Fiorino olandese	305,52	305,52	305,30	305,52	305,50	305 —	305,45	305,52	305,52	305,50
Franco belga	21,0130	21,0130	21 —	21,0130	21 —	21 —	21,005	21,0130	21,013	21 —
Franco francese	169,50	169,50	169,20	169,56	169,60	169,55	169,40	169,56	169,56	169,55
Lira sterlina	1488,70	1488,70	1491 —	1488,70	1488,50	1488,65	1488,70	1488,70	1488,70	1488,70
Marco germanico	324,16	324,16	324,50	324,16	324,20	324,15	324,20	324,16	324,16	324,15
Scellino austriaco	45,675	45,675	45,80	45,675	45,65	45,70	45,6550	45,675	45,6275	45,60
Escudo portoghese	26,65	26,65	26,70	26,65	26,55	26,60	26,55	26,65	26,65	26,65
Peseta spagnola	12,266	12,266	12,28	12,266	12,20	12,25	12,2675	12,266	12,266	12,25
Yen giapponese	2,846	2,846	2,85	2,846	2,84	2,83	2,8460	2,846	2,846	2,85

Media dei titoli del 23 luglio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,800
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,300
» 5 % (Ricostruzione)	93,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,775
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,525
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,800
» poliennali 7 % 1978	89,825
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,150
» » 9 % 1980	91,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,90
Dollaro canadese	857,95
Franco svizzero	332,80
Corona danese	135,225
Corona norvegese	149,24
Corona svedese	186,455
Fiorino olandese	305,485
Franco belga	21,009
Franco francese	169,48
Lira sterlina	1488,70
Marco germanico	324,18
Scellino austriaco	45,641
Escudo portoghese	26,60
Peseta spagnola	12,267
Yen giapponese	2,846

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 489, che ha apportato modifiche alla suddetta legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

gen. brig. CC. s.p.a.d. Melotti Giuseppe.

Membri:

col. CC. s.p.e. Mazzeo Pasquale;
ten. col. CC. s.p.e. Lo Presti Enrico;
ten col. CC. s.p.e. Alferano Pio;
ten. col. CC. s.p.e. Santarelli Michelino.

Membri supplenti:

ten. col. CC. s.p.e. Rocchietti March Mario;
ten. col. CC. s.p.e Boccaccio Sergio.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 377

(8656)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Liguria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 172, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Liguria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Rizzo dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:

Martini prof. avv. Gastone, incaricato di diritto pubblico, Università di Genova;
Persico prof. avv. Giovanni, incaricato di diritto e legislazione del lavoro, Università di Genova;
Fiori dott. Alessandro, dirigente superiore;
Morciano dott. Armando, primo dirigente.

Segretario:

Rossi dott. Oscar, direttore di sezione.

La relativa spesa di L. 600.000 (lire seicentomila) graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 97

(8700)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 12 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1976 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1. Ciani dott. Vittorio . . . . . punti 80 — su 132
2. Luciani dott. Antonio . . . . » 72,75 »
3. Rava dott. Beniamino . . . . » 67,59 »
4. Pasquale dott. Giusto . . . . » 63,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(8559)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Cagliari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 129 del 23 gennaio 1975, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Cagliari;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni degli enti interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Massa dott. Mario, direttore dei servizi dell'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Marceddu dott. Livio, veterinario provinciale;
Corticelli prof. dott. Bruno, docente universitario di ruolo;
Aru prof. dott. Efisio, docente universitario di ruolo;
Orrù dott. Efisio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Del Giudice prof. dott. Vittorio, veterinario comunale capo.

Segretario:

Mura dott. Giampaolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cagliari.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 26 marzo 1976

L'assessore: MELIS

(8599)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13429 in data 1° settembre 1975, con il quale questo ufficio, nelle more dell'esame da parte degli organi di controllo della delibera della giunta municipale di Trabia n. 276 del 26 ottobre 1974 e della delibera di ratifica del consiglio comunale n. 148 del 21 dicembre 1974, relative alla soppressione del posto di ufficiale sanitario, ha stabilito di soprassedere alla assegnazione del posto di cui trattasi, messo a concorso con decreto n. 3609 del 15 marzo 1974, modificato con successivo decreto n. 9310 del 14 giugno 1974;

Considerato che le suddette deliberazioni sono state annullate dalla commissione provinciale di controllo di Palermo nella seduta del 26 maggio 1976;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'assegnazione del posto al candidato utilmente collocato nella graduatoria del concorso che abbia indicata per prima la sede suddetta nell'ordine di preferenza;
Visti i propri decreti n. 13428 e n. 13430 in data 1° settembre 1975, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito ed assegnate le sedi vacanti ai vincitori ad eccezione della sede di Trabia;
Ritenuto di seguito all'esame degli atti e dei fascicoli dei candidati che la sede di che trattasi, deve essere assegnata al dott. Baldassare Cefalù collocato al quinto posto della graduatoria di merito del concorso di che trattasi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cefalù Baldassare, nato il 27 marzo 1923, è nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Trabia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune interessato.

Palermo, addì 30 giugno 1976

Il medico provinciale: PRIOLO

(8158)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1841 del 3 febbraio 1975, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1974;
Visti i successivi decreti n. 577 e n. 578 datati 14 aprile 1976, con i quali è stata approvata la graduatoria generale dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;
Visto altresì il decreto n. 822 del 31 maggio 1976, con il quale sono state apportate variazioni al succitato decreto n. 578;
Constatato che il dott. Manfredo Montanari, vincitore della condotta unica di Cerreto d'Esi, è deceduto in data 7 giugno 1976 come da comunicazione del sindaco di quel comune n. 1760 del 12 giugno 1976;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della condotta unica di Cerreto d'Esi tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nelle domande di ammissione al concorso prodotte dai candidati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Al dott. Giovanni La Face è assegnata la condotta unica di Cerreto d'Esi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Ancona, addì 7 luglio 1976

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(8364)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(8713)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(8714)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di istologia;
due posti di aiuto e quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di pediatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;
tre posti di assistente di chirurgia generale (pronto soccorso);
due posti di assistente di medicina generale (pronto soccorso);
due posti di assistente di assistenza neonatale;
tre posti di assistente anestesista;
un posto di farmacista direttore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bracciano (Roma).

(8704)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
due posti di assistente della divisione di urologia e servizio emodialisi;
due posti di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di anestesia seconda;
quattro posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;
due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente del servizio di medicina nucleare e divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sondrio.

(8710)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale, addetto alla prima divisione;
un posto di assistente di chirurgia generale, addetto alla seconda divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(8711)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del secondo istituto di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del secondo istituto di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(8712)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia presso l'ospedale « S. Raffaele arcangelo » di Venezia;

un posto di primario della divisione di ortopedia per lungodegenti, con annesso servizio di riabilitazione, presso lo ospedale « S. Raffaele arcangelo - Sede di Villa S. Giusto » di Gorizia;

un posto di aiuto dirigente della sezione di urologia presso l'ospedale « S. Giuseppe » di Milano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande e le richieste di informazioni devono pervenire alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(8703)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Senigallia (Ancona).

(8705)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(8706)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di astanteria psichiatrica;

un posto di aiuto dirigente di laboratorio;

un posto di aiuto e un posto di assistente del secondo laboratorio;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di virologia;

un posto di assistente di immuno-ematologia;

un posto di assistente di patologia speciale chirurgica;

un posto di assistente del primo laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(8707)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anatomia patologica;

sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(8708)

OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(8709)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1976, n. **28.**

Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 1° *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORMA PROGRAMMATICA

Art 1.

Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nei capi successivi.

Capo II

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 2

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dello art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici del maggio 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali preesistenti.

Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.

Nel caso che l'entità del danno non superi l'importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.

Nel caso, invece, che l'entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30 % del danno nell'ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20 % nell'ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.

Art. 3.

Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio, e le imprese artigiane alla E.S.A. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dev'essere corredata:

da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio — resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — nella quale siano indicati i danni subiti;

da una dichiarazione con cui l'impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali preesistenti;

da una attestazione del sindaco del comune, dalla quale risulti che l'impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma.

Art 4.

All'erogazione dei contributi provvedono direttamente le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l'E.S.A., su fondi somministrati dall'amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei presidenti degli enti medesimi.

La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Gli enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, la esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dallo assessorato regionale competente, dal comune interessato e dall'ente incaricato dell'erogazione dei contributi.

Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente comune.

Contro l'accertamento è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione, sentita la speciale commissione consiliare.

Art. 5.

I contributi previsti al presente capo II non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 6.

Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal sisma, le provvidenze previste al presente capo II sono cumulabili con quelle di cui alla legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Capo III

GARANZIA REGIONALE PER I MUTUI AGEVOLATI

Art. 7.

I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti da garanzia regionale, in attesa che alla copertura dei medesimi provveda lo Stato.

I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono, altresì, coperti da garanzia regionale, in attesa che sia reso disponibile, con gli indispensabili stanziamenti, il fondo previsto dall'art. 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all'amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.

Capo IV

CONTRIBUTI AI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI DELLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE E ALL'E.S.A. PER FAVORIRE IL CREDITO A BREVE TERMINE.

Art. 8.

Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il « fondo rischi » dei consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonchè del consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 9.

Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l'apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia, costituito dall'E.S.A. ai sensi del punto 5), comma terzo, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' autorizzata, inoltre, a favore dell'E.S.A. la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1), comma terzo, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.

Capo V

INTEGRAZIONE DEL FONDO SPECIALE DI DOTAZIONE DELLA FRIULIA S.P.A. DI CUI AL CAPO I, ART. 1, DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1975, N. 22, E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FRIULIA-LIS S.P.A.

Art. 10.

Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo *una tantum* di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia S.p.a. ai sensi del capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici del maggio 1976, la Friulia S.p.a. potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio.

La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 marzo 1977 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 11.

Al fine di agevolare la ripresa dell'attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia-Lis S.p.a., un contributo *una tantum* di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari e immobiliari.

La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 30 giugno 1977 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Capo VI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA PEDEMONTANA DELL'ALTO FRIULI, GEMONA

Art. 12.

Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, un contributo straordinario *una tantum* di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, nonchè per l'acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche.

Il relativo programma d'investimenti dovrà essere concordato con la competente comunità montana.

Capo VII

NORME COMUNI

Art. 13.

Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purchè debitamente documentati.

Art. 14.

La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un comune appartenente alla stessa zona socio-economica.

Art. 15.

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 16.

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei comuni interessati.

Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dello art. 1-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Capo VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 17.

Per far fronte agli oneri previsti dall'art. 2 della presente legge, vengono istituiti «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976:

al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Artigianato - categoria XI - il cap. 5972 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza del sisma del maggio 1976»;

al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 6627 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei livelli occupazionali a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza del sisma del maggio 1976».

Per far fronte agli oneri previsti dall'art. 7 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XIII - il cap. 6061 con la seguente denominazione: «Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 18.

Ai fini previsti dal precedente art. 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 6629 con la denominazione: «Contributo straordinario ai consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle provincie di Udine e Pordenone di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al capo I della legge regionale 4 maggio 1973,

n. 32, nonchè al consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22» e con lo stanziamento di lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente art. 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Artigianato - categoria XI, il cap. 5974 con la denominazione: «Contributo straordinario all'E.S.A. per le finalità di cui all'art. 2, comma III, punti 1) e 5), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per lo esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente art. 10 nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esecizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il cap. 6007 con la denominazione: «Contributo *una tantum* a favore della Friulia S.p.a. ad integrazione del fondo di dotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, allo scopo di favorire la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dal sisma del maggio 1976 e la realizzazione di iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio» e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente art. 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 5990 con la denominazione: «Contributo — *una tantum* — a favore della Friulia-Lis da utilizzare nei comuni di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici del maggio 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente art. 12, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esecizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 6630 con la denominazione: «Contributo straordinario *una tantum* a favore del consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'alto Friuli, con sede in Gemona, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, nonchè per l'acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche» e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1976.

Art. 19.

All'onere complessivo di L. 12.300.000.000 previsto al precedente art. 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 — Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 20.

I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il cap. 5906 istituito con l'art. 6, punto 5), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° luglio 1976

COMELLI

(8524)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1976, n. 18.

Anticipazioni per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dello art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti dei consigli di valle costituiti nelle provincie di Frosinone, Rieti e Roma a norma del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 987 e ai dipendenti delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella regione Lazio, in servizio alla data del 30 novembre 1972 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, verranno anticipate dalla regione Lazio in nome e per conto delle comunità montane le competenze per l'anno 1976.

La regione Lazio provvederà, altresì, ad anticipare, sempre in via sostitutiva, le necessarie somme ed i relativi oneri riflessi.

Art. 2.

L'assessore agli enti locali e alle aggregazioni sovracomunali della regione Lazio provvederà a tutte le operazioni preliminari e necessarie nonchè di accertamento e di conguaglio, per l'erogazione delle competenze ai singoli dipendenti dei consigli di valle e delle aziende silvo-pastolari della regione Lazio.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per lo anno 1976 l'anticipazione di L. 300.000.000 da iscriversi al capitolo 472601 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Art. 4.

Il rimborso da parte delle Comunità montane dell'anticipazione di L. 300.000.000 di cui al precedente art. 3 sarà introitato nel cap. 61630 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976. Correlativamente nel citato capitolo di entrata 61630 è iscritta la somma di L. 300.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 aprile 1976

FERRARA

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 30 aprile 1976.

(8531)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761970)